

## PROCEDURA WHISTLEBLOWING

13/11/2023

### Fondo Pensione FNM

Sede Legale:  
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano  
Iscrizione all'Albo n. 1165  
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388  
[www.fondopensionefnm.it](http://www.fondopensionefnm.it)  
e-mail: [fondopensionefnm@fondopensionefnm.it](mailto:fondopensionefnm@fondopensionefnm.it)  
PEC: [fondopensionefnm@legalmail.it](mailto:fondopensionefnm@legalmail.it)

## INDICE

1. GLOSSARIO.....	2
2. PREMESSA E SCOPO.....	3
3. DESTINATARI DELLA PROCEDURA.....	4
4. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
5. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE, ESCLUSIONI.....	5
6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ.....	6
6.1 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE.....	6
6.2 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	9
7. DIVIETO DI RITORSIONE - TUTELA DEI SEGNALANTI E DEI SOGGETTI DIVERSI DAI SEGNALANTI - CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLE TUTELE DISCIPLINATE DALLA PRESENTE PROCEDURA.....	10
8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	12
9. COMUNICAZIONI PERIODICHE/FLUSSI INFORMATIVI.....	13
10. SISTEMA DISCIPLINARE.....	13
11. RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	13
12. SANZIONI.....	15
13. FORMAZIONE.....	15
14. PUBBLICITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA.....	15

## 1. GLOSSARIO

Ai fini della presente Procedura si intende per:

- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale distaccato al Fondo Pensione FNM o dal Terzo nell'ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con il Fondo Pensione FNM (di seguito "il Fondo");
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
  - i. ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;
  - ii. ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  - iii. ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni conseguenti a comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Rientrano anche le informazioni su violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto giuridico non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, compreso il periodo di prova, oppure nella fase selettiva o precontrattuale;
- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque riferibile;
- **Personale Fondo Pensione FNM:** i vertici del Fondo Pensione FNM ed i componenti degli organi sociali, tutti i dipendenti distaccati al Fondo Pensione FNM (persone legate da un rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti), i collaboratori (inclusi gli stagisti) anche temporanei;
- **Segnalante:** il soggetto che effettua la segnalazione di comportamenti illeciti o non conformi che si verificano all'interno del Fondo Pensione FNM;
- **Segnalazione:** l'insieme delle informazioni fornite dal Segnalante per mezzo dei canali di segnalazione messi a disposizione circa un Comportamento Illegittimo;
- **Segnalazione anonima:** Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca;

---

### Fondo Pensione FNM

Sede Legale:  
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano  
Iscrizione all'Albo n. 1165  
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388  
[www.fondopensionefnm.it](http://www.fondopensionefnm.it)  
e-mail: [fondopensionefnm@fondopensionefnm.it](mailto:fondopensionefnm@fondopensionefnm.it)  
PEC: [fondopensionefnm@legalmail.it](mailto:fondopensionefnm@legalmail.it)

- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme; ii) ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive; iv) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale interno;
- **Terzi:** le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale distaccato al Fondo Pensione FNM, che intrattengono, a vario titolo, rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Fondo, ivi compresi - a titolo non esaustivo - i clienti, i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell’attività del Fondo Pensione FNM.

## 2. PREMESSA E SCOPO

Il Fondo Pensione FNM promuove e ritiene valori fondamentali, nello svolgimento delle proprie attività, principi quali la correttezza, la lealtà ed il rispetto delle norme.

Attraverso la presente Procedura Whistleblowing, il Fondo Pensione FNM intende promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno con l’obiettivo di gestire e verificare le modalità di svolgimento delle attività di impresa al fine di assicurare il rispetto delle leggi nazionali e comunitarie nonché degli strumenti normativi del Fondo e diffondere, a tutti i livelli, una cultura fondata sulla trasparenza e sulla consapevolezza dell’esistenza dei controlli nonché sull’assunzione di una mentalità orientata all’esercizio consapevole e volontario dei controlli stessi.

Il Fondo Pensione FNM precisa come la presente Procedura non pregiudica né limita, in alcuna maniera, gli obblighi di denuncia alle autorità giudiziarie o contabili competenti, né quelli di segnalazione agli organi di controllo istituiti presso il Fondo.

La presente procedura (di seguito “Procedura”) ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni (cd. Whistleblowing) – anche anonime – su informazioni, adeguatamente circostanziate quale strumento di tutela dell’integrità del Fondo. I destinatari della presente Procedura possono segnalare comportamenti illeciti o non conformi alle procedure interne, alle leggi e normative nazionali e comunitarie lesivi di un interesse pubblico.

La procedura è finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. disciplina Whistleblowing)”.

---

### Fondo Pensione FNM

Sede Legale:  
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano  
Iscrizione all’Albo n. 1165  
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388  
[www.fondopensionefnm.it](http://www.fondopensionefnm.it)  
e-mail: [fondopensionefnm@fondopensionefnm.it](mailto:fondopensionefnm@fondopensionefnm.it)  
PEC: [fondopensionefnm@legalmail.it](mailto:fondopensionefnm@legalmail.it)

Tale normativa prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso i Segnalanti che forniscono informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Organizzazione;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del Segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l'istituzione di canali di segnalazione interni all'Organizzazione (di cui uno di tipo informatico) per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- la facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC);
- la possibilità di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- l'adozione di provvedimenti disciplinari nonché di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC.

### 3. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

I destinatari della presente Procedura (i "Segnalanti" o "Destinatari") sono i soggetti collegati in senso ampio al Fondo Pensione FNM che possono effettuare la segnalazione ai sensi della normativa e della presente Procedura. In particolare:

- vertici del Fondo Pensione FNM e componenti degli organi sociali;
- titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- tutti i dipendenti distaccati al Fondo Pensione FNM (persone legate da un rapporto di lavoro subordinato) i dirigenti, i collaboratori (indipendentemente dall'inquadramento contrattuale) anche temporanei;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti ed ogni altro soggetto legato al Fondo Pensione FNM da altro tipo di rapporto giuridico.

La segnalazione può essere effettuata anche:

- dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite in corso di rapporto lavorativo);
- se il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali);
- durante il periodo di prova.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

La tutela contro gli atti di ritorsione riconosciuta ai Segnalanti è estesa anche:

---

#### Fondo Pensione FNM

Sede Legale:  
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano  
Iscrizione all'Albo n. 1165  
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388  
[www.fondopensionefnm.it](http://www.fondopensionefnm.it)  
e-mail: [fondopensionefnm@fondopensionefnm.it](mailto:fondopensionefnm@fondopensionefnm.it)  
PEC: [fondopensionefnm@legalmail.it](mailto:fondopensionefnm@legalmail.it)

- ai Facilitatori (i.e. le persone fisiche che prestano assistenza al Segnalante nel processo di segnalazione ed operano all'interno del contesto lavorativo del Segnalante e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del Segnalante a lui/lei legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante a lui/lei legati da un rapporto abituale e corrente.

#### 4. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica al Fondo Pensione FNM, nonché alle Terze Parti che per motivi lavorativi entrano in contatto con il Fondo, rispetto alle quali i contratti includeranno una clausola "Whistleblowing" volta a richiamare lo strumento adottato dal Fondo e la relativa disciplina normativa.

#### 5. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE, ESCLUSIONI

Le Segnalazioni devono avere ad oggetto comportamenti illegittimi (da intendersi come qualsiasi azione o omissione, avvenuta nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbia un impatto sulla stessa) che arrechino o che possano arrecare danno o pregiudizio al Fondo Pensione FNM e/o ai Dipendenti distaccati al Fondo Pensione FNM e/o ad interessi pubblici inerente ai seguenti ambiti:

- violazioni di disposizioni normative e regolamentari, nazionali e comunitarie, lesive di un interesse pubblico;
- violazioni di procedure interne.

Con riguardo al concetto di "comportamenti illegittimi" si fa riferimento, in particolare, a:

- a) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati in allegato al D. Lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati in allegato alla direttiva UE 2019/1937, relativamente ai seguenti settori:
  - appalti pubblici;
  - tutela dell'ambiente;
  - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - salute pubblica;
  - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del
  - finanziamento del terrorismo;
  - sicurezza e conformità dei prodotti;
  - sicurezza dei trasporti;
  - radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - protezione dei consumatori;
  - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");
- c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE, riguardanti la circolazione delle merci delle persone, dei servizi e dei capitali del mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza, aiuti di Stato, imposte sulle società;

d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni UE di cui ai tre precedenti punti (le violazioni di cui ai punti b), c) d) e) considerati come "Violazioni del Diritto UE").

La Segnalazione può avere ad oggetto anche:

- fondati sospetti di commissioni delle violazioni sopra indicate;
- attività illecite non ancora compiute che il Segnalante ritenga ragionevolmente possano essere commesse sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti;
- condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate.
- la segnalazione dovrà essere il più possibile precisa e accurata, pertanto, il Segnalante, laddove conosciuti, dovrà fornire:
  - una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui ne è venuto a conoscenza;
  - data e luogo in cui l'evento è accaduto;
  - nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l'identificazione;
  - nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  - riferimento e allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

La presente Procedura non si applica alle Segnalazioni relative a violazioni:

- che non ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Fondo Pensione FNM;
- di cui si è venuti a conoscenza fuori dal contesto lavorativo;
- legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro;
- disciplinate da leggi speciali, o regolate da regolamenti dell'Unione Europea o direttive già trasposte;
- in materia di sicurezza e difesa nazionale, nonché di appalti nel settore difesa e sicurezza nazionale.

## 6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ

### 6.1 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

I Destinatari della presente Procedura che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili violazioni segnalabili ai sensi della presente Procedura, sono tenuti ad attivare la presente Procedura segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni.

Le Segnalazioni potranno essere fatte anche in forma anonima ma dovranno essere sempre documentate e circostanziate, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività istruttoria per la verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati.

Di seguito vengono indicati i canali di segnalazione utilizzabili:

#### a) **CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO**

Il Segnalante invierà le Segnalazioni secondo le modalità di seguito descritte:

In forma scritta, con un sistema di messaggistica vocale o per incontro personale mediante la piat-



taforma informatica protetta, resa disponibile in ambiente Internet disponibile online sul sito [www.fondopensionefnm.it](http://www.fondopensionefnm.it) (in lingua italiana) fornita dalla società EQS Group AG, per la realizzazione della Segnalazione e la conservazione delle medesime e della relativa documentazione allegata, nonché per la conservazione e tracciatura delle attività di gestione svolte (al fine di offrire il massimo livello di riservatezza il canale di segnalazione è gestito e garantito da un responsabile esterno e terzo). Nella Piattaforma è presente un'apposita sezione FAQ (Frequently Asked Questions) che contiene le domande più frequenti. Il Segnalante può allegare alla Segnalazione anche documentazione a supporto che rimane archiviata nel fascicolo della relativa Segnalazione. La Piattaforma attribuisce ad ogni segnalazione un codice identificativo univoco ed una password (generata dal Segnalante) che permette al Segnalante di verificare lo stato di lavorazione della Segnalazione.

La piattaforma informatica utilizzata per le Segnalazioni è conforme alla normativa disposta dal Regolamento 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e tutti i dati scambiati attraverso tale strumento saranno disponibili solo in forma crittografata. La crittografia e l'architettura di sicurezza garantiscono la confidenzialità nonché l'anonimato delle segnalazioni e che nessuna terza parte, nemmeno EQS Group, abbia accesso ai dati.

Le segnalazioni eseguite utilizzando tale canale di segnalazione, saranno gestite come indicato nel successivo Paragrafo 6.2.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del Segnalante in quanto, in via prioritaria, è favorito l'utilizzo del canale interno di cui al presente paragrafo e, solo al ricorrere di una delle condizioni di seguito indicate è possibile effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno.

Nel caso in cui il Segnalante intenda effettuare una Segnalazione tramite un incontro personale, il responsabile della gestione delle segnalazioni Whistleblowing dovrà fissare tale incontro entro un termine ragionevole (massimo quindici giorni). L'incontro, previo consenso del Segnalante, potrà essere registrato attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto. Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il Segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dal Segnalante (il quale riceverà una copia di tale verbale), oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione.

Qualora la segnalazione interna sia presentata, per errore, con una modalità diversa (es. PEC) ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dal Fondo Pensione FNM per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing, e laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "*segnalazione whistleblowing*" e va trasmessa, entro sette (7) giorni dal suo ricevimento al gestore delle Segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Qualora la segnalazione interna sia presentata, per errore, con una modalità diversa dal canale di segnalazione interno implementato quindi ad esempio tramite PEC e/o mail ordinaria, ma al soggetto individuato e autorizzato dal Fondo Pensione FNM per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing, quest'ultimo provvederà a comunicare al segnalante la necessità di utilizzare il canale interno implementato (piattaforma informatica) al fine di tutelare la riservatezza dei dati relativi alla segnalazione invitandolo all'inoltro di una nuova segnalazione con le modalità prescritte e in aderenza alla



presente Procedura.

#### **b) CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO**

In alternativa a quanto sopra, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), se dovesse ricorrere una delle seguenti condizioni:

- non sia attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalle normative nazionali, il canale di comunicazione interna di cui al precedente paragrafo;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione attraverso il canale interno e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione attraverso il canale interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione esterna può essere effettuata:

- in forma scritta tramite piattaforma informatica;
- in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
- su richiesta del Segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;

come meglio ripotato nelle linee guida adottate dall'ANAC e pubblicate sul suo sito, che definiscono altresì le procedure di gestione delle segnalazioni esterne.

La segnalazione inoltrata ad un soggetto diverso dall'ANAC deve comunque essere inviata all'autorità competente entro sette (7) giorni dal suo ricevimento.

#### **c) DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Il Segnalante può effettuare una segnalazione mediante divulgazione pubblica (ossia rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni) tramite stampa o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (quali media e social), se ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato alcun riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

#### **d) DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O CONTABILE**

Le previsioni della presente Procedura ed in particolare le misure di protezione in essa previste si applicano anche nel caso in cui la segnalazione di una violazione sia fatta mediante denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

## 6.2 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La segnalazione, come prescritto nella presente procedura, può essere effettuata in forma scritta, con un sistema di messaggistica vocale o per incontro personale mediante la piattaforma informatica protetta, resa disponibile in ambiente Internet disponibile online sul sito [www.fondopensionefnm.it](http://www.fondopensionefnm.it). I soggetti preposti alla ricezione e all'esame delle segnalazioni del Fondo Pensione FNM sono due membri del Collegio dei Sindaci, uno nominato in rappresentanza delle società ed uno nominato in rappresentanza dei lavoratori (di seguito "Gestori").

I Gestori hanno il ruolo di garantire e supervisionare l'integrità, l'indipendenza e l'efficacia dei processi e della Procedura Whistleblowing del Fondo e sono titolari di un ruolo adeguato di indipendenza all'interno del Fondo, potendo accedere a tutte le informazioni e ai dati personali relativi alle segnalazioni ricevute.

Nell'ipotesi in cui si verifichi un caso di conflitto di interessi, ossia la segnalazione riguardi uno o entrambi i gestori nominati dal Fondo o sia uno dei gestori nominati dal Fondo a voler effettuare una segnalazione, allora la segnalazione dovrà essere inviata attraverso il canale di segnalazione esterno istituito presso ANAC con le modalità precedente indicate (Paragrafo 6.1 – Punto B).

Tutti i Gestori operano assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza, diligenza professionale e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione.

La gestione operativa delle attività istruttorie conseguenti alle Segnalazioni è attribuita ai Gestori precedentemente individuati.

A livello operativo, una volta ricevuta una segnalazione, i Gestori dovranno:

- rilasciare al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette (7) giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante durante lo svolgimento dell'attività istruttoria;
- dare un corretto seguito alla segnalazione ricevuta, attraverso la raccolta di eventuali ulteriori informazioni/documentazione utili per le valutazioni del caso, coinvolgendo, se necessario, le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- valutare le informazioni/documentazione raccolte a seguito della segnalazione per l'assunzione delle conseguenti decisioni;
- fornire un riscontro al Segnalante entro tre (3) mesi dalla data di avviso del ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre (3) mesi dalla scadenza del termine di sette (7) giorni dalla presentazione della segnalazione;
- rispettare, durante la gestione dell'attività istruttoria, la riservatezza del Segnalante, del Segnalato, delle informazioni della Segnalazione.

I Gestori provvederanno a:

1. valutare preliminarmente la Segnalazione (verifica della presenza di dati ed informazioni sufficientemente circostanziati utili ad una prima valutazione che escluda l'evidente infondatezza della Segnalazione) e, qualora la Segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata, a richiedere al Segnalante ulteriori informazioni a mezzo di un apposito messaggio inserito sulla Piattaforma che il Segnalante potrà vedere utilizzando il codice identificativo univoco attribuito dalla Piattaforma stessa alla Segnalazione;
2. archiviare la Segnalazione qualora dall'analisi di cui al precedente punto emerga l'assenza di

elementi sufficienti, l'infondatezza della segnalazione, ovvero la stessa risulti fatta in malafede. L'archiviazione sarà corredata delle relative motivazioni;

3. avviare attività di approfondimento ed indagine, qualora dall'analisi di cui al precedente punto 1 emergano o siano desumibili elementi sufficienti a non considerare infondata la Segnalazione.

Qualora emergano o siano desumibili elementi sufficienti a non considerare infondata la Segnalazione, i Gestori, nello svolgimento delle attività operative istruttorie nel rispetto della riservatezza, assumeranno informazioni, dettagli, documentazione presso le varie funzioni aziendali interessate nonché presso il soggetto segnalato, il quale potrà chiedere di essere sentito in merito alle dichiarazioni rese e alle prove fornite sul fatto oggetto della attività istruttoria stessa.

Qualora all'esito dell'attività di accertamento è confermata la commissione del fatto oggetto della Segnalazione, viene redatta una relazione riepilogativa delle verifiche effettuate e delle evidenze emerse, al fine di condividere con l'Organo Direttivo l'adozione di ogni conseguente azione (es. azioni sanzionatorie e/o correttive). L'Organo Direttivo valuterà, inoltre, l'adozione di azioni a tutela del Fondo Pensione FNM, anche in sede giudiziaria (ad es. sospensione, cancellazione del fornitore, azioni giudiziarie, provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti del Fondo, ecc.).

Nello svolgimento di tali analisi/attività i Gestori, sempre nel rispetto del principio della riservatezza, potranno:

- avvalersi di altre funzioni aziendali interessate dai fatti oggetto della segnalazione ovvero rivolgersi a consulenti esterni;
- comunicare all'Organo Direttivo la valutazione circa la necessità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante in caso di Segnalazioni in malafede o con intento diffamatorio.

Tutte le attività come sopra descritte e la documentazione eventualmente acquisita relativa alle Segnalazioni sono registrate e conservate sulla Piattaforma, dove sono riportati in forma sintetica tutte le informazioni relative alla Segnalazione stessa, all'indagine condotta, alla reportistica prodotta.

## **7. DIVIETO DI RITORSIONE - TUTELA DEI SEGNALANTI E DEI SOGGETTI DIVERSI DAI SEGNALANTI - CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLE TUTELE DISCIPLINATE DALLA PRESENTE PROCEDURA**

Il Segnalante non subirà alcuna discriminazione o ritorsione (neanche tentata o minacciata) per effetto della Segnalazione e non sarà tollerata alcuna condotta assunta in tal senso nei confronti del Segnalante.

Nel dettaglio con discriminazione o ritorsioni si fa riferimento a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

---

### **Fondo Pensione FNM**

Sede Legale:  
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano  
Iscrizione all'Albo n. 1165  
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388  
[www.fondopensionefnm.it](http://www.fondopensionefnm.it)  
e-mail: [fondopensionefnm@fondopensionefnm.it](mailto:fondopensionefnm@fondopensionefnm.it)  
PEC: [fondopensionefnm@legalmail.it](mailto:fondopensionefnm@legalmail.it)

- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Qualsiasi atto di ritorsione è nullo. L'onere di provare che tali condotte siano motivate da ragioni estranee alla Segnalazione è a carico del Fondo Pensione FNM.

I Segnalanti che ritengano di aver subito una ritorsione possono comunicare la circostanza all'ANAC, che può incaricare il Dipartimento della funzione pubblica o l'Ispettorato del Lavoro di svolgere le relative indagini e verifiche.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del Segnalante può essere, altresì, denunciata alla funzione HR, all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche all'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Viene garantita la tutela dell'identità del Segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e la riservatezza delle informazioni nei limiti di legge.

L'identità del Segnalato verrà mantenuta riservata in tutte le fasi della procedura di verifica della Segnalazione. In particolare, non verrà divulgata al responsabile del Segnalante, al Segnalato ovvero a terzi.

La riservatezza, oltre che all'identità del Segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante. Inoltre, la riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate tramite sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.

Si tutela la riservatezza del Segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivela-

zione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai Facilitatori, con le medesime garanzie previste per il Segnalante.

La divulgazione (anche indiretta) dell'identità del Segnalante, al di fuori delle ipotesi sopra enunciate è da ritenersi una violazione della presente procedura passibile di sanzione disciplinare.

Il Segnalante beneficia della protezione se:

- al momento della segnalazione ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo della presente Procedura;
- la segnalazione è effettuata in base a quanto previsto nella presente Procedura.

I motivi che hanno spinto il Segnalante a fare la segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Non è punibile il Segnalante che, attraverso la propria segnalazione, riveli o diffonda informazioni:

- sulle violazioni coperte da segreto (diverso dal segreto professionale, medico o forense);
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali; o che offendono la reputazione del segnalato;

Quando al momento della rivelazione o diffusione vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o la diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata nelle modalità previste dalla presente Procedura.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il Segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Il Fondo si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque attui, o minacci di realizzare, atti di ritorsione contro i Segnalanti o gli altri soggetti destinatari della presente Procedura.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno.

## 8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle Segnalazioni è confidenziale e viene archiviata in maniera sicura e nel rispetto delle norme vigenti all'interno del Fondo sulla classificazione e trattamento delle informazioni ed in conformità alla normativa applicabile. Tale documentazione è archiviata sulla Piattaforma ed è accessibile solo ai Gestori secondo le modalità di gestione delle segnalazioni in precedenza descritte.

I documenti saranno conservati per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, ovvero fino a quando sarà necessario a norma di legge in caso di procedimenti giudiziari.

Nel caso in cui per la segnalazione si utilizzasse un sistema di messaggistica vocale registrato così come per le segnalazioni svolte per incontro personale, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dei responsabili della gestione delle segnalazioni mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale su apposito verbale documentale.

Il segnalante deve confermare il contenuto della trascrizione mediante sottoscrizione.

## 9. COMUNICAZIONI PERIODICHE/FLUSSI INFORMATIVI

I Gestori, sempre nel rispetto del principio di riservatezza, precedentemente individuati predisporranno una relazione semestrale riepilogativa delle Segnalazioni ricevute (comprendente anche le indagini che hanno portato alla eventuale archiviazione della Segnalazione) che invieranno all'Organo Direttivo del Fondo.

Oltre a quanto sopra tutte le volte che se ne ravvisi la necessità i Gestori potranno segnalare i casi che ritengono opportuno ai soggetti di cui sopra.

## 10. SISTEMA DISCIPLINARE

Alla luce di quanto già indicato nei precedenti paragrafi, il Fondo Pensione FNM valuterà le opportune misure disciplinari nei confronti dei dipendenti distaccati al Fondo Pensione FNM, che hanno posto in essere condotte illecite.

Analogamente, provvedimenti disciplinari saranno adottati a carico dei Segnalanti che hanno effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono previste sanzioni anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante.

Il Fondo può promuovere eventuali procedimenti giudiziari qualora ne sussistano i motivi.

## 11. RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati, anche nel contesto della Piattaforma per la gestione delle segnalazioni, nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR). In particolare, il Fondo Pensione FNM garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

Il Fondo, nell'incoraggiare i Segnalanti a segnalare tempestivamente possibili violazioni, garantisce, anche attraverso l'uso della piattaforma informatica, la riservatezza dell'identità e/o l'anonimato del Segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

---

### Fondo Pensione FNM

Sede Legale:  
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano  
Iscrizione all'Albo n. 1165  
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388  
[www.fondopensione.fnm.it](http://www.fondopensione.fnm.it)  
e-mail: [fondopensione.fnm@fondopensione.fnm.it](mailto:fondopensione.fnm@fondopensione.fnm.it)  
PEC: [fondopensione.fnm@legalmail.it](mailto:fondopensione.fnm@legalmail.it)



Le segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, ed in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

L'identità del Segnalante è tutelata anche nel procedimento penale, contabile e disciplinare fino al termine indicato nel D. Lgs. n. 24/2023. È tutelata anche l'identità del facilitatore, del segnalato (c.d. persona coinvolta) e della/e persona/e menzionata/e nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, è consentito rivelare l'identità del segnalante previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e previo consenso espresso del segnalante medesimo.

Ciò è consentito:

- laddove nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare;
- nel caso in cui nella gestione delle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Fermi restando gli obblighi di riservatezza, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui alla presente Procedura, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Il Fondo Pensione FNM informa che i dati personali dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Procedura e, dunque, per la corretta gestione delle segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

I dati personali contenuti nelle segnalazioni potranno essere comunicati dai Gestori agli organi sociali, alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti così come all'Autorità Giudiziarica, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze segnalate. In taluni casi, i dati potranno altresì essere comunicati, nella fase dell'istruttoria, a soggetti esterni specializzati, come descritto nel precedente Paragrafo 6.2.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della segnalazione sono adottate tutte le mi-



sure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati da parte degli interessati nei limiti di quanto previsto all'articolo 2 undecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii..

## **12. SANZIONI**

In caso di violazione delle previsioni di cui alla presente Procedura, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui ai Paragrafi 7 e 11 della presente Procedura;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 5 (relativamente al canale di segnalazione interna) e 6, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, quando accerta che il Segnalante ha effettuato una segnalazione con dolo o colpa grave, salvo che il Segnalante sia stato già condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

## **13. FORMAZIONE**

Il Fondo si impegna a fornire a tutti i dipendenti distaccati al Fondo Pensione FNM una formazione aggiornata in ambito Whistleblowing, che illustri le procedure da seguire e le potenziali conseguenze in caso di cattiva condotta.

## **14. PUBBLICITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA**

La presente Procedura è disponibile sul sito web del Fondo Pensione FNM alla pagina "Whistleblowing".

Sul sito istituzionale del Fondo sarà presente una pagina denominata "Whistleblowing" nella quale verrà riportato il link utile per l'accesso e l'utilizzo del canale interno costituito dalla piattaforma informatica.

Il Fondo Pensione FNM si riserva il diritto di modificare e rivedere il contenuto di questa Procedura in qualsiasi momento, nel rispetto della normativa applicabile.